

STATUTO

**IC OUTSOURCING SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IN BREVE "IC OUTSOURCING
S.C.R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PADOVA PD CORSO STATI UNITI
14

Numero REA: PD - 387437

Codice fiscale: 04408300285

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
al N. 36246
di Raccolta

IC OUTSOURCING S.C.R.L.

Statuto proposto

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una Società Consortile in forma di società a responsabilità limitata denominata "IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata" o in forma abbreviata "IC Outsourcing S.c.r.l.".

Articolo 2

La Società Consortile ha sede in Padova e sede secondaria in Roma.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti o soppressi uffici, succursali, agenzie, rappresentanze e/o unità locali comunque denominate in Italia o all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemila-cinquanta). Essa può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 4

La Società Consortile non ha lo scopo di lucro e svolge, ai sensi dell'art. 3, 27° comma, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci.

La Società Consortile ha per oggetto le seguenti attività, da svolgere esclusivamente a favore dei soci:

- 1) la predisposizione, l'effettuazione e la gestione di servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici;
- 2) la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati;
- 3) la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la fornitura di hardware;
- 4) la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multiufficio, ivi compresa la forma dell'Office Center;
- la gestione in outsourcing di attività relative all'istruttoria e alla gestione di pratiche amministrative;
- la gestione in outsourcing di sportelli informativi e/o abilitati al rilascio o ricevimento di documenti amministrativi;
- la gestione in outsourcing di servizi di segreteria;
- la gestione in outsourcing di servizi di reception e assistenza al pubblico;
- la gestione in outsourcing di servizi di assistenza tecnica HW, SW, e apparecchiature multimediali;
- la gestione in outsourcing di attività relative all'emissione di supporti digitali.

In via meramente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale la Società Consortile potrà inoltre assumere mutui e finanziamenti. La Società Consortile, ai soli fini dell'attuazione dell'oggetto sociale suindicato e nei limiti e con le modalità consentite dalla legge, potrà compiere tutti gli atti che i soci, a loro esclusivo giudizio, riterranno utili e necessari.

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in 372.000 euro (Trecentosettantaduemila) ed è

rappresentato da tante quote quanti sono i soci. I versamenti delle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi da questo reputati convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti su quanto dovuto decorre l'interesse in ragione del tasso legale annuo, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

Possono essere Soci della Società Consortile esclusivamente le Camere di commercio, le loro Unioni e le Società del sistema camerale partecipate interamente dalle Camere di Commercio e dalle loro Unioni.

Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente ed, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica. Qualora nuovi soggetti di cui al secondo comma vogliano essere ammessi a far parte della Società Consortile possono presentare domande di ammissione al Consiglio di Amministrazione chiedendo di poter acquistare una partecipazione.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società Consortile, stabilisce la partecipazione che il nuovo Socio potrà acquisire comunicandola agli attuali Soci Consorziati e, quindi, convoca una assemblea per l'aumento del capitale sociale pari all'importo della partecipazione da offrire al nuovo Socio.

I trasferimenti e le cessioni delle partecipazioni sono consentite solo tra i soggetti di cui al secondo comma.

Decisioni dei Soci

Articolo 6

I soci consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o uno o più soci sottopongano alla loro approvazione.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti le seguenti materie:

- 1) la determinazione, in via esclusiva, degli indirizzi strategici della Società;
- 2) l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo;
- 3) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- 4) la nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso;
- 5) l'eventuale nomina e revoca dei componenti il collegio sindacale, del revisore, della società di revisione, e determinazione del relativo compenso;
- 6) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci, revisori e società di revisione;
- 7) le modificazioni dello statuto;
- 8) fusione e scissione;
- 9) le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 10) l'assunzione e vendita di partecipazioni in società;
- 11) l'acquisto, vendita e permuta di immobili;
- 12) lo scioglimento anticipato della Società;
- 13) la liquidazione e revoca dello stato di liquidazione;
- 14) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare, la domanda di ammissione ad amministrazione controllata.

Articolo 7

L'assemblea dei soci consorziati è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei

soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telegramma, il telefax, la posta elettronica certificata, o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, possono sostituire la lettera raccomandata.

Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nella medesima comunicazione può essere indicata una data ulteriore e successiva di seconda convocazione, con indicazione del luogo ed ora dell'adunanza, per il caso in cui nell'adunanza di prima convocazione non vengano raggiunti i quorum costitutivi o deliberativi di cui al successivo art. 11.

Le assemblee, comunque, anche se non formalmente convocate, sono valide ovunque siano riunite, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'organo amministrativo ed il collegio sindacale o il revisore dei conti, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. L'informativa ad amministratori e sindaci non presenti alla riunione dovrà risultare da documenti scritti da conservarsi agli atti della società, nei quali gli stessi dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

L'Assemblea dei soci consorziati deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio e l'altra per la determinazione degli indirizzi strategici della Società, l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata anche oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma non oltre i centottanta giorni, qualora la predisposizione del bilancio annuale da parte degli Amministratori non si sia possibile entro il termine ordinario a causa della mancanza dei dati definitivi dei bilanci approvati delle imprese controllate, controllanti o collegate necessari per la corretta valutazione delle corrispondenti partecipazioni o quando particolari esigenze, relative alla struttura o all'oggetto della Società, lo richiedano o nelle altre ipotesi previste dalla legge. In tali casi gli amministratori segnalano nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Articolo 8

Il voto di ogni socio consorziato vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 9

Per l'intervento all'assemblea si applicano le disposizioni di legge.

Ogni Socio Consorziato che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, nei limiti fissati dall'art. 2479-bis, comma 2, c.c. da altro socio, ovvero da un non socio purché non amministratore.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

Articolo 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra i soci presenti ed i Sindaci. La nomina del Segretario non è

necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-conferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci consorziati. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11

Salvo ove diversamente disposto nel presente statuto, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci consorziati che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; tuttavia, le delibere di cui alle lettere g), h), i), l), m) ed n) del precedente art. 6, che devono intendersi riservate alla competenza dell'assemblea dei soci, dovranno essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, da tanti soci consorziati che rappresentino almeno i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale.

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le loro deliberazioni, legalmente assunte, vincolano tutti i soci consorziati anche se assenti o dissenzienti.

Consiglio di amministrazione

Articolo 12

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre membri fino al numero massimo di membri consentito dalla legge in vigore al momento della nomina da parte dei soci.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il compenso determinato dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del loro mandato.

Articolo 13

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale – ove esistente – e comunicata ai soci consorziati, purché la maggioranza dell'organo amministrativo sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci stessi. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea o decisio-

ne dei soci. In caso di ratifica della nomina da parte dei soci, ove non sia specificamente indicata la durata del mandato, gli amministratori così riconfermati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare più della metà degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e i soci devono provvedere senza indugio alla nomina di tutti gli amministratori. La decadenza dei rimanenti amministratori ha effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

Articolo 14

La gestione operativa dell'impresa è affidata al consiglio di Amministrazione il quale agisce per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle decisioni dei soci consorziati, delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, qualora a ciò non abbiano provveduto i soci, e ne determina i poteri. Il Consiglio nomina pure un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.

Il Consiglio può nominare, altresì, un Consigliere delegato al quale possono venire assegnate dal Consiglio particolari deleghe, nei limiti dell'art. 2381 c.c.

Il Consiglio provvede altresì alla nomina dei dirigenti, determinandone i relativi poteri.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni centotanta giorni, sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

In conseguenza delle relazioni di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga necessario, sottopone all'assemblea una revisione del piano di attività e del budget approvato per l'anno corrente.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove nell'ambito del territorio italiano, quando il Presidente, o chi ne fa le veci, ritiene di convocarlo e quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Le convocazioni si fanno con telegrammi, fax, posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei a dar prova della regolare ricezione, o lettere raccomandate a domicilio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza nei quali possono avere luogo con invito a mezzo telegramma trasmesso almeno due giorni prima della riunione. Della convocazione viene nello stesso modo data notizia ai Sindaci o al revisore, se nominati.

Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente o chi ne fa le veci e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.

Articolo 16

Le sedute sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Per la validità della seduta del Consiglio occorre la presenza effettiva di almeno la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggio-

ranza assoluta di voti dei presenti.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di cui al precedente art. 15, 1° comma, purché sia presente l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, o il revisore contabile, se nominati, fatto salvo il diritto di ciascun consigliere o sindaco o del revisore dei conti di opporsi alla trattazione di singoli argomenti.

Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito libro, a norma di legge, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 17

L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte i terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché all'amministratore delegato, se nominato.

Per la rappresentanza della Società potranno essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

Organi di controllo

Articolo 18

Qualora sussista l'obbligo di legge oppure in caso di decisione dei soci, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, che potrà essere monocratico oppure collegiale.

In caso di composizione collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, salvo quanto disposto dalle norme di legge in vigore all'atto della nomina.

Il funzionamento, nonché i doveri e le responsabilità del collegio sindacale sono determinati dalla legge.

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai soci. I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data di approvazione da parte dei soci del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; possono essere revocati solo per giusta causa.

All'atto della nomina i soci consorziati designano tra i sindaci il presidente e stabiliscono inoltre la retribuzione spettante ai sindaci per tutta la durata dell'ufficio. Ai sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle partecipazioni alle adunanze degli organi sociali per le quali si rechino fuori della loro località di residenza.

Articolo 19

Qualora sia nominato il collegio sindacale ad esso spetta il controllo contabile ai sensi di legge, salvo che i soci deliberino di affidarlo a un revisore o ad una società di revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, i componenti del collegio stesso devono essere tutti iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'eventuale incarico di controllo contabile al revisore o alla società di revisione è conferito dai soci consorziati per tre esercizi, con determinazione della remunerazione per l'intera durata, e le sue modalità di svolgimento sono regolate dalla legge. In tal caso, il collegio sindacale e il revisore o la società di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi

compiti.

Articolo 20

Nei casi in cui la legge preveda l'obbligo della certificazione del bilancio della società, ovvero su base volontaria qualora i soci consorziati deliberino in tal senso, i soci conferiscono l'incarico di certificazione del bilancio ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, e ne determinano il relativo corrispettivo. L'incarico è conferito per tre esercizi, e le sue modalità di svolgimento sono regolate dalla legge. Il collegio sindacale e la società incaricata alla certificazione del bilancio provvedono a scambiarsi ogni notizia rilevante per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Articolo 21

Ai sensi dell'art. 2476, 2° comma, c.c. ciascun socio consorziato ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di ispezionare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. I soci consorziati hanno parimenti diritto a richiedere agli amministratori chiarimenti e delucidazioni sul bilancio di esercizio e sulla conformità dell'amministrazione rispetto al presente statuto ed alle determinazioni dell'assemblea, nonché sulla regolarità amministrativa della Società.

Ciascun socio consorziato, qualora ritenga che il Consiglio di Amministrazione non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi ed i piani approvati dall'assemblea, può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione che l'argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima assemblea utile.

Bilancio e Riparto Utili

Articolo 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 23

La Società Consortile non ha scopo di lucro ed, in considerazione degli scopi da essa perseguiti, tesi, ai sensi dell'art. 3, 27° comma, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, a rendere servizi necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali dei propri soci consorziati, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedotte almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dei soci consorziati nel quadro delle finalità consortili, mediante decisione adottata con metodo assembleare.

Articolo 24

I soci sono tenuti a versare contributi facoltativi in relazione ai servizi forniti dalla società consortile determinati dal Consiglio in base ai loro costi di produzione e di erogazione.

Con delibera assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è approvato apposito Regolamento in cui sono definiti le condizioni generali di fornitura dei servizi da parte della Società Consortile ed i criteri per la definizione dei contributi facoltativi.

Recesso ed esclusione

Articolo 25

Nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile nonché negli altri casi previsti dalla legge o qualora un socio si trovi in dissenso sulla determinazione degli indirizzi strategici e del piano annuale di attività oppure sulla gestione amministrativa della so-

cietà, il recesso è esercitato a mezzo lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione iscrivibile al registro delle imprese, la raccomandata dovrà essere spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Nella lettera dovranno essere indicati le generalità del socio recedente, il suo domicilio e la quota posseduta per cui si esercita il recesso. Una volta inviata la comunicazione di recesso, la partecipazione non potrà più essere ceduta. Si rinvia, per le ulteriori modalità e termini di recesso, all'art. 2473 c.c.

Il recesso ha effetto dal 1° gennaio successivo alla comunicazione effettuata dal socio alla Società Consortile.

La quota di titolarità del socio receduto è al medesimo rimborsata in proporzione del patrimonio netto contabile della Società risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Articolo 26

In caso di grave ritardo nell'adempimento agli obblighi consortili di Statuto e di Regolamento, può disporsi l'esclusione del Socio Consorziato. Sull'esclusione decide l'Assemblea deliberando con la maggioranza della metà del capitale, esclusa la quota del Socio consorziato nei cui confronti viene pronunciata.

L'Assemblea determina anche il regolamento delle pendenze con il Socio.

Articolo 27

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si procede alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea, che ne determina i compensi, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

Articolo 28

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, dovranno essere in primo luogo sottoposte ad un tentativo di conciliazione da svolgersi secondo la procedura prevista nel Regolamento di conciliazione della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Padova.

Qualora non si addivenga, nei tempi stabiliti dal Regolamento, alla conciliazione tra le parti, le controversie saranno deferite al giudizio di un Collegio costituito da tre arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Corte di appello di Venezia che dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui non vi provveda entro il termine indicato, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale civile di Padova. Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto ed a maggioranza, attenendosi alla normativa vigente. La sede dell'arbitrato sarà in Padova presso il domicilio eletto dal Presidente del Collegio.

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese ed il lodo dovrà essere reso, salvo proroghe, entro centottanta giorni dall'accettazione dell'ultima nomina.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata da soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

La presente clausola compromissoria si applicherà alle controversie che insorgano tra amministratori, sindaci e liquidatori tra loro e/o con la Società. La clausola troverà applicazione dopo che gli amministratori, sindaci e liquidatori avranno accettato la rispettiva carica.

F.to Gavino Sini
F.to ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO, Notaro

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

"Bollo assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.".